

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire nell'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127) intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni della cultura della carità".

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita in Napoli l'Associazione ente del Terzo settore denominata **"Confraternita Misericordia Napoli Parthenope,"** già precedentemente costituita con il nome di Misericordia Napoli Nord, ODV, con sede in Napoli, Viale della Liberazione, 1 Diocesi di Pozzuoli.

Articolo 2 – Principi ispiratori

La Misericordia Napoli Parthenope, è un'associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia, spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco delle tradizioni della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Misericordia Napoli Parthenope, è costituita agli effetti giuridici come ente del Terzo settore, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione a, Organizzazione di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni".

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di DIO e del Prossimo, delle Opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita, operando prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi principalmente delle attività di volontariato degli associati, può svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per l'elevazione spirituale, mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto volte all'affermazione della "Civiltà dell'Amore".

- 1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, comma 1e2, della legge 8/11/2000, n° 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5/2/1992, n° 104, e alla legge 22/6/2016, n°112, e successive modificazioni (lett. a): azioni, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, diagnosi, di cura e di prevenzione: la protezione dell'infanzia abbandonata.
- 2) Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b): tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità; la promozione della donazione di sangue e di organi.
- 3) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6/6/2001, e successive modificazioni (lett.c).
- 4) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett.d).
- 5) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett.e)

- 6) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i): azioni di promozione e diffusione attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione.
- 7) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett.l).
- 8) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n°125 e successive modificazioni (lett.n).
- 9) Alloggio sociale, ai sensi del decreto Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett.q).
- 10) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale migranti (lett.r).
- 11) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n°166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett.u): erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza.
- 12) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett.v); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- 13) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n° 225, e successive modificazioni (lett.y): attività nei diversi settori della Protezione Civile.
- 14) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett.z).

La **Confraternita** può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, individuate secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Dlgs. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impegnate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impegnate nelle attività di interesse generale.

A questo fine, la **Confraternita** può effettuare tutte le attività diverse, compatibili con la vigente normativa, stabilite dal Magistrato

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 – Attività di formazione

La **Confraternita** provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli, con corsi teorico-pratici, e ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la **Confraternita** potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento, regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della **Confraternita**.

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.	
L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	
La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.	
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo Statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.	
Articolo 14 - Gruppi operativi La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. La Confraternita promuove il volontariato giovanile, anche attraverso il gruppo "GEMME"; un rappresentante del gruppo "GEMME" partecipa al Magistrato senza diritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.	

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Iscrizioni Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il tradizionale nome di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita sociale. I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.	
Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli Effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio, al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico salvo motivata delibera del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste, simbolo di sacrificio, preghiera e anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione. I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età. La Confraternita prevede la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.	

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima convocazione, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione e gli argomenti da trattare. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore ai 10 giorni.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- Quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- Quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- Quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- Quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23

a) Articolo 25 – Quorum costitutivo

- L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta ad altro Confratello avente diritto al voto, il quale, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 27 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- Deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato dalla relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente dell'Organo di controllo;
- Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- Eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, del Collegio Probivirale, e del Collegio dei sindaci revisori;
- Nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente Statuto, proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio probivirale;
- Deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;
- Nominare una riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale;
- Assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita.

II MAGISTRATO

Articolo 28 – Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- Provvede all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché stabilisce le attività diverse, di cui all'art. 4 dello Statuto;

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Magistrato, può essere anche convocato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri, con richiesta scritta e motivata. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore, dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora. Dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza, o con altri mezzi telematici. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti dell'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti, prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone, sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 – Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) Vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) Indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendo entrambi i casi la Presidenza;
- c) Attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) Firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) Cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) Tiene i rapporti con la Confederazione delle Misericordie d'Italia, agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) Prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, sarà ratificato dal Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio del Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello

Articolo 32 – Vice Governatore

Il Vice Governatore, è eletto dal Magistrato nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 – l'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti, resteranno in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita, che per tre riunioni consecutive risultino assenti, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita, per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è Confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 – La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale, è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da un numero tra i tre e i cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di:

- a) Nominare fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) Redigere la lista dei nominativi per la carica dei membri al Magistrato, contenente un numero di 14 Confratelli;
- c) Redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri, di cui 3 verranno eletti come effettivi, mentre il quarto e il quinto, saranno eletti come suppletivi;
- d) Redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Sindaci, di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi, mentre il quarto e quinto saranno eletti come suppletivi;

Le liste dovranno riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale, proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione elettorale, sono trasmesse al Governatore, il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg. Prima della data fissata.

- e) Accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- f) Accerta la regolarità delle deleghe;
- g) Cura le operazioni di voto e redige il verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli Organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale, non sono vincolanti, ed ogni Confratello, avente diritto al voto, potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 (due) voti per il Consiglio dei Probiviri; 2 (due) voti per il Collegio dei Revisori dei Conti e 5 (cinque) preferenze per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il Confratello con maggior anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà predefinito il Confratello più anziano di età, successivamente si procederà a sorteggio. Le schede riportanti più preferenze, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione, nella sede sociale, l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi Organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti della Commissione Elettorale, per le funzioni di cui sono chiamati a rispondere, non possono, in nessun modo, far parte delle liste dei candidati alle cariche per gli Organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma, saranno annullate.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive, sono gratuite, perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato, che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo ricoperto, dovranno, ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli, un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale si accettano le cariche.

L'incompatibilità di cui all'art. 29 comma secondo, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che da Magistrato, secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta da un numero di Confratelli non inferiore a un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

aver acquisito il parere scritto della Confederazione, convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli di cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente, ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale, per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione delle modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto e presenti all'Assemblea, nonché il preventivo assenso della Confederazione delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7, i quali definiscono irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della vita associativa.

Articolo 44 – Regolamento Generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione delle Misericordie d'Italia, Regolamento Generale, ivi incluso il regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita

in caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli Organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita, segnala alla Confederazione delle Misericordie d'Italia, l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e delle funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anomalia ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario, che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostruzione degli Organi Sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita, potrà essere sciolta solo per motivi che l'Assemblea giudichi gravi ed eccezionali. Qualora non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da poter svolgere, anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con suo Delegato, per esprimere il suo parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con delibera di scioglimento l'Assemblea delibera tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82. Decorso i quali, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

secondo le modalità di cui all'art. 42- bis, c.c.

Articolo 49 – Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia, è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 – Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le norme del c.c. e del D. Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Napoli

23/04/2022

Visto letto e confermato

Giuseppe Di Carlo
Giuseppe Di Carlo
Federico

